



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2*

\Prot. 24176 95.11.2023

Palermo, li 1 dicembre 2023

Oggetto: Iscrizione elenco dei soggetti formatori per ispettori dei centri di controllo. Art.10 allegato "A" al decreto interassessoriale n.11/Gab del 27/02/2023.

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Rif. nota n.61130 del 9 novembre 2023
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

La richiesta di parere in epigrafe riguarda l'eventuale ipotesi di incompatibilità/conflicto di interessi cui potrebbe venirsi a trovare un dipendente del Dipartimento Infrastrutture, in servizio presso la Motorizzazione civile di una determinata provincia, nel caso venisse chiamato a svolgere incarichi di docenza presso enti che, nella provincia medesima, organizzano corsi per la formazione di ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Il Dipartimento interessato comunica altresì che, in analogia con quanto previsto dal Ministero delle infrastrutture, i dipendenti dello stesso Dipartimento regionale, possono essere legittimamente chiamati ad espletare compiti di docenza presso gli enti autorizzati, rilevando, comunque, che gli stessi, in caso di servizio prestato nella stessa provincia sede dei corsi, potrebbero venirsi a trovare in posizione di conflitto di interessi nel caso in cui, *lo svolgimento di specifiche attività espletate in costanza del rapporto di lavoro vengano svolte a favore di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza e sanzionatorie.*

Preliminarmente occorre riferire che tra gli incarichi extra-ufficio sottratti al provvedimento autorizzatorio da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art.53 comma 6 lettera f) bis del D.lgs 165 del 2001, sono ricompresi quelli relativi alle *attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e formazione scientifica.*

Pertanto gli incarichi di docenza sono comunque consentiti senza alcuna preventiva autorizzazione dell'amministrazione.

Il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale con la sua nota circolare n.71074 del 9 agosto 2023 ha rammentato che le fondamentali regole di comportamento in materia da rispettare a carico dei dipendenti sono, comunque, le seguenti:

- 1) l'obbligo del dipendente di comunicare l'incarico, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività alla propria amministrazione ed allo stesso dipartimento della funzione pubblica, specificando il tipo di attività, le modalità, il periodo di inizio e fine ed il compenso (se previsto);
- 2) l'attività non può svolgersi durante l'orario di ufficio o in modo tale l'impegno principale del dipendente nei confronti della propria amministrazione;
- 3) il divieto di utilizzare per l'attività, attrezzature, strumenti e locali dell'amministrazione;



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2**

3) l'attività non può svolgersi in situazione di conflitto di interessi.

Ora, essendo l'attività di docenza sottratta a qualsiasi forma di preventiva autorizzazione datoriale, la valutazione dell'eventuale posizione di conflitto di interessi è rimessa, in via principale, al dipendente stesso il quale, anche ai sensi dell'art.7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art.1 della Legge regionale 15 maggio 2000, n.10 ha l'obbligo di astenersi, ed eventualmente rinunciare all'incarico proposto, in tutte le ipotesi previste nello stesso articolo, e di quelle che si potrebbero valutare come *interferenza* tra l'attività concretamente volta in ufficio e l'incarico esterno proposto.

Di contro "*Ciascun dirigente, o responsabile di struttura, che venga a conoscenza di circostanze dalle quali derivi un obbligo di astensione comunica all'interessato l'obbligo di astenersi*".

La violazione di tali obblighi integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è quindi fonte di responsabilità disciplinare. Quest'ultima dovrà essere accertata con il procedimento disciplinare che, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, potrà portare all'erogazione delle previste sanzioni, sia a carico dei dipendenti del comparto non dirigenziale, sia dei dirigenti responsabili.

Fatte salve, ovviamente, eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, contabili o amministrative.

Relativamente, poi, alla valutazione dell'esistenza del possibile conflitto, secondo l'interpretazione della giurisprudenza amministrativa, *la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. La gestione del conflitto di interessi è, dunque, espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.* (Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 5/3/2019 n. 667).

Secondo l'Autorità Nazionale Anticorruzione: *una tale situazione di interferenza non è, comunque, sanabile con il solo dovere di astensione che, seppur previsto dal legislatore, postula «una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi»* (Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 13 maggio 2013, n. 1137; Tar Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 19 marzo 2014, n. 261; Tar Campania, Salerno, sez. II, 17 marzo 2014, n. 577 e, Tar Campania, Salerno, sez. II, 12 maggio 2015, n. 968).

Il dovere di astensione, infatti, sarebbe adeguato ad un'applicazione puntuale ed episodica, ma non idoneo sanare un'interferenza generalizzata e permanente propria delle situazioni evidenziate. In definitiva, l'Autorità ritiene integrate ipotesi di conflitti di interessi che, seppur non previste espressamente dal dettato normativo (c.d. conflitto di interessi strutturale/ materiale), sono



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2**

in grado di influenzare l'esercizio indipendente, imparziale e obiettivo della funzione pubblica rivestita e per tale ragione andrebbero rimosse.

In conclusione, laddove il dipendente si trovi, o ravvisi, una possibile situazione di conflitto di interessi (anche potenziale), deve segnalarlo tempestivamente al dirigente, o comunque al superiore gerarchico, il quale esaminate le circostanze deve valutare, volta per volta, se la situazione rilevata realizzi un conflitto idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Contestualmente dovranno essere comunicate ed attuate le misure idonee a presidiare e arginare la situazione di conflitto. (PNA 2019, parte III, § 1.4.1.).

Va anche rilevato che, essendo consentita ai dipendenti del Dipartimento, la possibilità di assumere i predetti incarichi di docenza, potrebbe essere utile, anche al fine di omogenizzare i comportamenti degli uffici *periferici* operanti sul territorio, la predisposizione di un atto contenente le istruzioni di carattere generale che definiscano preliminarmente le possibili *interferenze* tra le attività concretamente svolte in ufficio, l'incarico di docenza e gli enti organizzatori dei corsi.

Nelle considerazioni sopra esposte il parere dello scrivente ufficio.

Si rappresenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.

Il Funzionario
Pontillo
(firmato)

Il Dirigente
F.to Guida

L'Avvocato Generale
F.to Bologna